



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 8117 /REP. N. 161 DEL 10 SET, 2018

Oggetto: Provincia Sud Sardegna – Comune di Arbus (Località Via Montevecchio – SP 68 – Villaggio Righi) e Comune di Guspini (S.P. 68 – Sedda Cristalu - Villaggio Righi).

Progetto impianto di rete e distribuzione di "Nuovi cavi sotterranei a 15 KV da cabina esistente "Montevecchio" a nuova cabina di trasformazione e-distribuzione a 15/0,4 KV denominata "Villaggio Righi", per la chiusura della linea Arbus e linea Montevecchio". Approvazione studio di compatibilità ai sensi dell'art. 25 delle N.A del PAI.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di Attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67, con il quale è stato approvato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna n. 2 del 15.03.2016, con la quale è stato approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE;
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 8117 /REP. N. 161

DEL 10 SET. 2018

Idrografico della Presidenza della Regione”;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;

VISTA la nota PEC. n. 6146 del 10.07.2018 con la quale la Provincia del Sud Sardegna ha indetto la conferenza di servizio decisoria ai sensi dell'art. 14-bis legge n. 241/1990 e s.m.i., avente ad oggetto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio art.5 L.R. 43/89 per *“Nuovi cavi sotterranei a 15 KV da cabina esistente “Montevecchio” a nuova cabina di trasformazione e-distribuzione a 15/0,4 KV denominata “Villaggio Righi”, per la chiusura della linea Arbus e linea Montevecchio”*;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento è un'opera infrastrutturale a rete che attraversa i comuni di Arbus e di Guspini e prevede la posa di nuovi cavi elettrici a 15 KV e la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione e distribuzione presso il villaggio Righi;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi ricadono in aree individuate dalla Pianificazione di Bacino a pericolosità da frana di livello pari a Hg3 e Hg2;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 *“Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo”*;

VISTO lo studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto ai sensi dell'art. 25 delle NA del PAI, trasmesso con nota prot. . 6146 del 10.07.2018, redatto dall'ing. Andrea Cadeddu e dal geol. Alessandro Pietro Grosso;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, dal quale risulta che gli interventi in argomento non aggravano le situazioni di pericolosità esistenti;

ATTESO CHE l'intervento in esame rientra nella categoria di interventi di nuovi sottoservizi a rete di interesse pubblico, interrati lungo tracciati stradali esistenti ed opere connesse, pertanto ammissibili ai sensi dell'art. 31 c. 3;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 8117

/REP. N. 161

DEL 10 SET. 2018

CONSIDERATO che le opere previste in progetto non aggravano le situazioni di pericolosità e di rischio esistenti in quanto la posa dei nuovi cavi avverrà in corrispondenza del cavidotto della fibra ottica esistente presente lungo il tracciato stradale della S.P. 68 e pertanto non sono previsti nuovi scavi e sbancamenti che potrebbero perturbare la stabilità del versante;

CONSIDERATO che la nuova cabina di trasformazione e distribuzione verrà realizzata in un'area a pericolosità da frana di livello Hg2, per quest'area i risultati delle verifiche di evidenziano una buona stabilità del versante, sia nell'analisi dello stato attuale che con il sovraccarico della nuova cabina;

CONSIDERATO che le lavorazioni previste per la posa dei nuovi cavi sotterranei e la realizzazione di nuova cabina di trasformazione e distribuzione non incrementano le condizioni di rischio da frana e non interagiscono direttamente con il reticolo idrografico regionale e non apportano variazioni alla funzionalità del regime idraulico ed, in fine, risultano compatibili con quanto previsto dall'art. 23 comma 9 delle N.A;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

- Art. 1)** Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità *geologica e geotecnica* definito a supporto del progetto per l'impianto di rete e distribuzione di "Nuovi cavi sotterranei a 15 KV da cabina esistente "Montevecchio" a nuova cabina di trasformazione e-distribuzione a 15/0,4 KV denominata "Villaggio Righi", per la chiusura della linea Arbus e linea Montevecchio", trasmesso con nota PEC. n. 6146 del 10.07.2018, redatto dal dall'ing. Andrea Cadeddu e dal geol. Alessandro Pietro Grosso;
- Art. 2)** Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 8117 /REP. N. 161
DEL 10 SET. 2018

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Resta inteso che le aree di pericolosità da frana oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.G.R.A. e dal P.A.I. vigente e restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.

Si evidenzia inoltre che, i comuni di Arbus e di Guspini, non hanno ancora dichiarato gli estremi di ammissibilità degli interventi in argomento ai sensi delle N.A. del P.A.I., di cui all'allegato 2 alla Circolare n.1/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e che, pertanto, tale dichiarazione dovrà essere acquisita in sede di Conferenza di Servizi.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 25 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ad ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

A.Pillai/ Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni